

Delibera n. 72/2018/VSG
Comune di
Passignano sul Trasimeno



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai seguenti magistrati:

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Dott. Vincenzo BUSA	Consigliere
Dott. Francesco BELSANTI	Consigliere
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Consigliere relatrice

nella Camera di consiglio dell'11 maggio 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n.229/CP del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, ed in particolare l'art.1 bis contenente modifiche all'art.4 del D. Lgs. n.

149 del 6 settembre 2011, come ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito il L. 2 maggio 2014, n. 68, che ha sostituito gli originari commi 2, 3 e 3 bis con gli attuali commi 2 e 3;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare l'art. 1-bis, contenente modifiche all'art. 4 del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTA la nota del Comune di Passignano sul Trasimeno prot. n. 4353 del 12 aprile 2018, protocollata al n. 573 in data 13 aprile 2018, con la quale il Segretario Comunale ha trasmesso a questa Sezione la relazione di fine mandato, ai sensi del richiamato art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente della Sezione, su richiesta del Magistrato relatrice, ha deferito la decisione sulla suddetta relazione all'esame collegiale della Sezione convocata per l'odierna seduta;

UDITA la relatrice, Consigliere Beatrice Meniconi;

PREMESSO CHE

L'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 e s.m.i prevede:

- al comma 2 che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. La relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e, entro tre giorni, è trasmessa, unitamente alla predetta certificazione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- al comma 3 che in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli Organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni fermi restando i successivi termini sopra indicati per la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente;
- al comma 4 che la relazione di fine mandato contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
 - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
 - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
 - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
 - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
 - e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
 - f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale;
- al comma 5 che con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il Presidente della provincia o il Sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4;
- al comma 6 che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario del comune o al Segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata

pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

RILEVATO CHE

- 1) gli Enti locali interessati dalle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 erano tenuti a redigere la Relazione di fine mandato entro e non oltre l'11 aprile 2108;
- 2) la Relazione -che contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato- è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Passignano sul Trasimeno in data 23 marzo 2018, e dunque nel rispetto del termine di cui al richiamato art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 e s.m.i.;
- 3) l'Organo di revisione del Comune di Passignano sul Trasimeno ha certificato la detta relazione in data 6 aprile 2018, nel rispetto del termine di legge;
- 4) la relazione è stata trasmessa a questa Sezione in data 12 aprile 2018, oltre il termine di tre giorni fissato dal richiamato art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011 e s.m.i.;
- 5) la relazione è stata redatta in base allo schema allegato al D.M. 26 aprile 2013 e sostanzialmente è conforme nel contenuto a quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 4 del citato D.lgs. n. 149/2011;
- 6) la rappresentazione dei dati di bilancio relativi agli anni del mandato non presenta significative variazioni rispetto ai corrispondenti quadri contabili, per quanto compatibili con gli schemi disposti dal D.M. 26 aprile 2013, dei sistemi informativi della Corte dei conti¹;
- 7) la relazione è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune, entro il termine di legge.

P.Q.M.

DELIBERA

- di dare atto del rispetto dei termini di redazione e di sottoscrizione della Relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Passignano sul Trasimeno, dell'avvenuta

¹ La Sezione ha preso in considerazione i dati della banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) e del sistema SIQuEL.

certificazione da parte dell'Organo di revisione contabile, della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

-di dare atto del mancato rispetto del termine di trasmissione a questa Sezione della Relazione in esame;

- che la medesima Relazione entra a far parte della banca dati della Sezione, ai fini di ogni ulteriore valutazione di competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Passignano sul Trasimeno.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di Consiglio del 11 maggio 2018.

Il Consigliere Relatrice
f.to Dott.ssa Beatrice Meniconi

Il Presidente
f.to Fulvio Maria Longavita

Depositato il 14 maggio 2018
Il Preposto della Sezione
f.to Roberto Attilio Benedetti